

Statuto del Partito Socialista Ticino

Stato al 16.02.2020 (Decisioni del Congresso di Massagno)

Attenzione: la numerazione degli articoli è stata aggiornata.

I. NOME, SCOPI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Nome e sede

1 Con il nome di «Partito Socialista Ticino» (di seguito PS) è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero con sede a Bellinzona.

2 Il PS è una Sezione del PSS.

Art. 2 - Principi generali

1 L'azione politica del PS si richiama agli ideali umanistici, ai principi ed ai metodi del socialismo democratico e si riferisce ai programmi d'azione elaborati dal PSS. Lo scopo primo dell'azione politica è l'emancipazione dell'uomo, segnatamente mediante l'estensione della democrazia anche alla sfera economica, in modo che sia l'uomo a dominare il capitale e non viceversa.

2 Il PS rispetta e promuove le libertà individuali, i principi di partecipazione, trasparenza, parità tra i sessi, protezione della personalità e pluralismo nei suoi programmi e nei suoi modi concreti di funzionamento.

3 Il PS collabora con i gruppi organizzati che operano in difesa della libertà e della democrazia, della pace, della solidarietà interna e internazionale, della parità uomo/donna e promuovono la tutela dell'ambiente naturale. In particolare collabora con i sindacati e con le organizzazioni che difendono gli interessi dei lavoratori, apprendisti, studenti, consumatori, inquilini, piccoli proprietari, giovani, anziani e con i movimenti che contrastano lo smantellamento dei servizi pubblici.

Art. 3 - Principi organizzativi

1 L'attività del PS è svolta da donne e uomini per donne e uomini in pari dignità. Ogni funzione o carica prevista dal presente statuto è intesa riferita a persone di entrambi i sessi anche se indicata al maschile.

2 Tutti gli iscritti, le Sezioni e i simpatizzanti, nell'ambito delle rispettive prerogative, partecipano all'elaborazione della linea politica, allo sviluppo dell'organizzazione del partito, alla composizione dei suoi organi e al controllo del loro operato.

3 Il PS organizza i suoi tempi e i suoi modi di funzionamento per agevolare la partecipazione di persone con carico familiare o in situazioni che rendono in altro modo disagiata l'esercizio dell'attività politica.

4 Il PS acquisisce gli strumenti necessari ad un'efficace informazione dell'opinione pubblica e dei suoi iscritti sulla sua attività.

II. ORGANI

A. In genere

Art. 4 - Gli organi

1 Gli organi cantonali del PS sono:

- a. il Congresso;
- b. il Comitato Cantonale;
- c. la Direzione;
- d. l'Ufficio presidenziale;
- e. la Commissione di revisione;
- f. il Gruppo parlamentare;

2 Gli organi locali del PS sono:

- a. le assemblee e i comitati regionali;
- b. le Sezioni.

Art. 5 – Donne, giovani, migranti e 60+

Il PS si impegna a stimolare la nascita in Ticino di Sezioni delle Donne Socialiste, della Gioventù socialista, di PS Migranti e di PS60+ e a riconoscere a membri di queste organizzazioni un'adeguata presenza nei suoi organi.

B. Il Congresso

Art. 6 - Principi

1 Il Congresso è l'organo supremo del PS.

2 Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli organi cantonali, regionali e locali.

3 Tutti gli iscritti al PS possono partecipare al Congresso con diritto di voto. Possono pure partecipare al Congresso, senza diritto di voto ma con diritto di parola, persone non iscritte al PS purché ne condividano gli indirizzi generali (simpatizzanti).

4 È data facoltà alla Direzione, sentito il presidente o i copresidenti del Comitato Cantonale, di invitare quali ospiti al Congresso rappresentanti di altri partiti cantonali o esteri, di organizzazioni sindacali e dei mezzi di comunicazione.

Art. 7 - Frequenza

1 Il Congresso si riunisce in seduta ordinaria ogni quattro anni, nell'anno che segue le elezioni cantonali e federali.

2 Esso può essere riunito in seduta straordinaria in ogni tempo per decisione del Comitato Cantonale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni o un decimo degli iscritti.

Art. 8 - Convocazione

1 La convocazione del Congresso è di competenza del Comitato Cantonale il quale ne fissa la data, la sede, l'ordine del giorno provvisorio, i termini per l'inoltro di proposte e candidature e i diritti di voto.

2 Se il Congresso straordinario è convocato su richiesta delle Sezioni o degli iscritti, l'ordine del giorno provvisorio deve figurare in calce alla richiesta scritta di convocazione.

Art. 9 - Fase pregressuale

1 L'ordine del giorno provvisorio è comunicato agli iscritti, alle Sezioni ed adeguatamente pubblicato a cura della Direzione.

2 I candidati alla presidenza del PS presentano un documento programmatico per il nuovo quadriennio.

3 Entro il termine di tre settimane prima del Congresso, le Sezioni ed i singoli iscritti possono chiederne la modifica come pure presentare proposte e mozioni sugli oggetti che vi figurano. Per i Congressi straordinari il termine può essere ridotto per decisione del Comitato Cantonale.

4 Allo scadere del termine la Direzione pubblica e trasmette a tutte le Sezioni le proposte e i rapporti ufficiali sugli oggetti all'ordine del giorno provvisorio come pure le proposte e le mozioni giunte dalle Sezioni e dai singoli iscritti.

Art. 10 - Apertura del Congresso

1 Prima di iniziare i dibattimenti, i presenti al Congresso si registrano sulla lista di presenza e gli iscritti ricevono una carta di voto.

2 Il Congresso, dopo aver nominato il presidente del giorno, decide preliminarmente sull'ordine del giorno definitivo.

3 Oggetti figuranti sull'ordine del giorno provvisorio e notificati nel termine impartito da Sezioni e iscritti possono essere stralciati dall'ordine del giorno definitivo solo con il consenso della maggioranza dei due terzi dei votanti. Parimenti, con la stessa maggioranza qualificata possono essere ammessi nuovi oggetti presentati dopo la fase pregressuale.

4 Altre proposte scritte presentate al presidente del giorno possono essere trattate solo alla voce «Eventuali».

Art. 11 - Votazioni

- 1 Il Congresso delibera validamente alla maggioranza semplice dei voti espressi.
- 2 Le votazioni avvengono per alzata di mano. Se richiesto da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto, esse avvengono a scrutinio segreto.
- 3 In caso di parità di voti l'oggetto è ritenuto respinto.
- 4 Gli oggetti trattati alla voce «Eventuali», se messi in votazione, non sono vincolanti ma hanno unicamente valenza consultiva.
- 5 Delle deliberazioni del Congresso è tenuto un verbale decisionale che dovrà essere approvato dal Comitato Cantonale.

Art. 12 - Principi generali per le elezioni e designazioni

- 1 Un eletto socialista che non avesse rispettato un minimo di presenze (almeno il 50%) delle sedute dell'organismo istituzionale o di partito, non può essere ripresentato alle elezioni successive. È compito del presidente o dei copresidenti del partito verificare, all'atto del deposito delle candidature, il rispetto di tale norma, nonché allestire un rapporto all'indirizzo dell'organo competente per formalizzarlo.
- 2 Prima di procedere ad un'elezione o a una designazione ogni candidato deve annunciare le proprie attività dirigenziali o di membro di organi dirigenti di enti pubblici e privati.
- 3 Nel caso in cui il numero dei candidati è pari o inferiore al numero dei seggi disponibili l'elezione non ha luogo e i candidati sono proclamati alla carica.
- 4 In caso di elezione effettiva, qualora la parità di voti non permettesse di assegnare la carica a tutti i candidati giunti in parità, decide la sorte.

Art. 13 - Elezione o designazione singola

- 1 In caso di elezione singola, qualora si fosse in presenza di una doppia candidatura viene eletto il candidato che ottiene più voti.
- 2 In caso di tre o più candidature viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta; se un candidato non ottiene la maggioranza assoluta al primo turno al secondo turno accedono solo i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo.

Art. 14 - Elezione o designazione multipla

- 1 In caso di elezione multipla si procede sempre a uno scrutinio per scheda.
- 2 Ogni candidato può ricevere al massimo una preferenza da ogni elettore.
- 3 Ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore a quello dei membri da eleggere.

Art. 15 - Compiti

1 Il Congresso

- a. approva e modifica lo statuto del PS;
- b. stabilisce la linea politica del PS;
- c. approva i documenti di indirizzo politico proposti dalla Direzione;
- d. approva il rapporto quadriennale di attività;
- e. elegge ogni 4 anni il presidente o i copresidenti del PS;
- f. elegge ogni 4 anni i membri del Comitato Cantonale di sua spettanza;
- g. designa ed eventualmente sceglie i candidati al Consiglio di Stato, al Gran Consiglio, al Consiglio degli Stati e al Consiglio Nazionale, ritenuto che essi non possono essere contemporaneamente membri dell'Assemblea federale e del legislativo cantonale;
- h. decide, su proposta del Comitato Cantonale, sulle alleanze con altre forze politiche in vista delle elezioni cantonali e federali;
- i. approva i conti di gestione annuali ed i rapporti della Commissione di revisione;
- j. decide sullo scioglimento o l'esclusione di una Sezione del PS;
- k. adotta e rivede periodicamente il programma del partito e le piattaforme elettorali;
- l. prende tutte le decisioni nell'interesse del PS nel rispetto dell'art. 2 del presente statuto.

2 In vista delle decisioni di cui alla lett. g. del cpv. 1, per le candidature al Consiglio di Stato, al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati sono ricevibili solo quelle proposte dalla Direzione, dal Comitato Cantonale o sostenute da almeno cinque Sezioni o da 20 iscritti.

3 La lista per l'elezione del Gran Consiglio è presentata sulla base di due circondari: Sopraceneri e Sottoceneri.

4 Il Comitato Cantonale stabilisce il massimo di candidati per ogni circondario.

5 La ripartizione dei seggi tra i circondari è definita dalla legge.

Art. 16 - Referendum

1 Tutte le decisioni congressuali, a esclusione delle elezioni e designazioni, possono essere sottoposte al voto di tutti gli iscritti al PS su richiesta di almeno un quinto del totale di questi ultimi.

2 La domanda deve essere presentata per iscritto, entro 30 giorni dalla decisione che si intende sottoporre al giudizio degli iscritti, alla Direzione che organizza la consultazione mediante voto espresso per scheda nei tempi e nei modi fissati per regolamento dal Comitato Cantonale.

3 Se richiesto, la Direzione invia a tutti gli iscritti l'invito a sottoscrivere la domanda di referendum a spese dei promotori

Art. 17 - Limiti alle ricandidature

1 La durata dei mandati politici degli eletti socialisti è limitata a 12 anni effettivi (144 mesi), anche discontinui, per singolo organo cantonale (Gran Consiglio e Consiglio di Stato) e federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati), fatto salvo il diritto di concludere la legislatura in corso alla scadenza del limite.

2 Su richiesta esplicita e motivata, il Congresso può concedere deroghe al principio del cpv. 1.

C. Il Comitato Cantonale

Art. 18 - Composizione

1 Il Comitato Cantonale è composto:

- a. da 20 membri eletti ogni 4 anni mediante scrutinio per scheda dal Congresso ordinario o, per giustificati motivi, dal Congresso straordinario;
- b. dai presidenti regionali o, in loro assenza, dai loro sostituti;
- c. dai delegati sezionali o dai loro sostituti, ritenuto che ogni Sezione ha diritto a un delegato e un sostituto ogni 50 iscritti o frazione di questo numero;
- d. dalla Direzione;
- e. dal Gruppo parlamentare;
- f. dai delegati all'assemblea dei delegati del PSS;
- g. da un/a delegato/a delle sezioni ticinesi delle Donne socialiste, della Gioventù Socialista, dei Migranti e di PS60+.

2 Le sue decisioni sono vincolanti per gli altri organi del partito ad eccezione del Congresso.

Art. 19 - Subingresso

1 Ai membri del Comitato Cantonale eletti dal Congresso che, successivamente alla loro elezione, assumono tale carica in virtù delle lettere b-g di cui all'art. 18 cpv. 1, o che rinunciano, subentrano direttamente i candidati al Comitato Cantonale sino a quel momento esclusi che hanno ottenuto più voti al Congresso.

Art. 20 - Ufficio presidenziale

1 Il Comitato Cantonale designa un proprio presidente e un vicepresidente, o due copresidenti, e un segretario che compongono l'Ufficio presidenziale del Comitato Cantonale.

2 Essi restano in carica sino al prossimo Congresso ordinario.

3 Il presidente del Comitato Cantonale, o in sua vece il vicepresidente, o uno dei copresidenti, dirige le sedute di questo organo mentre il segretario ne tiene un verbale decisionale.

4 L'Ufficio presidenziale decide sull'apertura delle sedute ai mezzi di informazione.

Art. 21 – Frequenza

1 Il Comitato Cantonale si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta l'Ufficio presidenziale lo ritenga necessario ma almeno tre volte l'anno.

2 Esso si riunisce in seduta straordinaria se almeno 20 membri ne fanno richiesta per iscritto all'Ufficio presidenziale con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 22 – Convocazione

1 L'Ufficio presidenziale del Comitato Cantonale, d'intesa con la Direzione, prepara e convoca le sedute del Comitato Cantonale e ne stabilisce l'ordine del giorno.

2 Le convocazioni, salvo giustificati motivi, sono ricevute dai membri con almeno sette giorni d'anticipo.

Art. 23 – Svolgimento delle sedute

1 Durante le sue sedute, il Comitato Cantonale:

- a. approva il verbale della seduta precedente;
- b. dà mandato alla Direzione di prendere posizione su proposte o mozioni presentate dai membri del Comitato Cantonale seduta stante;
- c. decide sugli oggetti all'ordine del giorno;
- d. si esprime sugli «Eventuali» con solo carattere consultivo.

2 Le proposte o mozioni presentate dai membri al Comitato Cantonale devono essere messe all'ordine del giorno e in votazione in occasione di una prossima seduta.

Art. 24 – Deliberazioni

1 Il Comitato Cantonale può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

2 Per ragioni di urgenza nuovi oggetti possono essere inseriti all'ordine del giorno solo con il consenso della maggioranza dei due terzi dei votanti.

3 Il Comitato Cantonale delibera validamente alla maggioranza semplice dei voti espressi.

4 Le votazioni avvengono per alzata di mano. Se richiesto da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto, esse avvengono a scrutinio segreto.

5 In caso di parità di voti l'oggetto è ritenuto respinto.

6 Alle riunioni del Comitato Cantonale gli iscritti al PS non membri di quest'organo ed i simpatizzanti hanno diritto di parola e diritto di voto consultivo. Essi non partecipano alle votazioni ufficiali.

7 Alle elezioni e designazioni si applicano per analogia i disposti degli artt. 12-14 del presente statuto.

Art. 25 – Referendum

1 Alle risoluzioni del Comitato Cantonale, escluse nomine e designazioni, è applicabile per analogia la procedura di referendum di cui all'art. 16 del presente statuto.

2 Il Comitato Cantonale può decidere, alla maggioranza assoluta dei suoi membri, di sottoporre a referendum le decisioni di sua competenza escluse nomine e designazioni.

Art. 26 – Compiti

1 Il compiti del Comitato Cantonale sono:

- a. l'elezione ogni 4 anni dei vicepresidenti del PS e di 5-7 membri di Direzione;
- b. l'elezione ogni 4 anni dell'Ufficio presidenziale del Comitato Cantonale;
- c. l'elezione ogni 4 anni della Commissione di Revisione;
- d. la ratifica dei presidenti regionali designati dalle assemblee regionali;
- e. l'elezione ogni anno dei rappresentanti del PS negli organi del PSS;
- f. il preavviso al Congresso di tutte le proposte di candidature per le elezioni cantonali e federali e la designazione delle candidature alle cariche pubbliche cantonali e federali non di competenza del Congresso;
- g. l'istituzione di commissioni permanenti;
- h. la convocazione del Congresso;
- i. l'esecuzione delle decisioni e l'approvazione del verbale delle deliberazioni del Congresso;
- j. le decisioni sul lancio di iniziative popolari e referendum cantonali e federali. In casi urgenti, sui referendum cantonali decide la Direzione;
- k. la modifica del programma del partito, la formulazione di proposte e la decisione su altri oggetti di ordine politico, programmatico, organizzativo, statutario e finanziario, nonché il rinvio e la formulazione di preavvisi all'indirizzo del Congresso;
- l. l'approvazione annuale dei rapporti di attività, dei conti di gestione e dei rapporti della Commissione di revisione;
- m. la vigilanza sull'attività della Direzione e delle commissioni permanenti;
- n. la determinazione dei circondari territoriali delle regioni;
- o. il preavviso sulle alleanze con altre forze politiche in vista delle elezioni cantonali e federali all'indirizzo del Congresso;
- p. l'adozione delle indicazioni di voto per le consultazioni cantonali e federali;

q. l'adozione del regolamento sul tesseramento, la determinazione dell'importo delle quote di iscrizione ordinarie e straordinarie, dei criteri per il finanziamento individuale e degli altri contributi.

2 Su tutti gli oggetti di cui al capoverso 1, esclusa la nomina e il controllo della Direzione, la Direzione formula al Comitato Cantonale il suo preavviso.

Art. 27 – Conferenza Cantonale

1 Il Comitato Cantonale può decidere di riunirsi nella forma della Conferenza Cantonale. In questo caso la seduta, oltre che ai membri del Comitato Cantonale, è aperta alla partecipazione di tutti gli iscritti e simpatizzanti del PS.

2 Su richiesta di almeno un ventesimo degli iscritti al PS o di un decimo delle Sezioni corredata dagli argomenti da trattare il Comitato Cantonale deve riunirsi nella forma della Conferenza Cantonale.

3 La Conferenza Cantonale è convocata con almeno quindici giorni di anticipo.

4 Le risoluzioni della Conferenza Cantonale sono sottoposte al voto degli iscritti presenti ed adottate alla maggioranza semplice dei votanti. Esse sono vincolanti per il partito.

5 Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni relative al Comitato Cantonale.

D. La Direzione

Art. 28 – Principi

1 La Direzione, riservate le competenze del Congresso e del Comitato Cantonale, è l'organo esecutivo, di promozione e di organizzazione dell'attività politica del PS.

2 Essa rappresenta il partito verso l'esterno.

Art. 29 – Composizione

La Direzione è composta

- a. dal presidente o dai copresidenti del PS;
- b. dai vice-presidenti del PS;
- c. dai Consiglieri di Stato, dagli eletti alle Camere federali e dal Capogruppo;
- d. dai membri ticinesi del Comitato direttore del PSS;
- e. da 5-7 membri iscritti al PS responsabili di un settore politico e di almeno una commissione permanente o speciale.

Art. 30 – Frequenza

1 La Direzione si riunisce su convocazione del presidente o dei copresidenti del PS ogni volta che ciò si rende necessario.

2 Essa deve essere riunita se almeno 4 dei suoi membri ne fanno esplicita richiesta indicando gli oggetti da trattare alla seduta così convocata.

Art. 31 – Deliberazioni

1 La Direzione può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

2 Per ragioni di urgenza nuovi oggetti possono essere inseriti all'ordine del giorno solo con il consenso della maggioranza assoluta dei membri della Direzione.

3 La Direzione delibera validamente alla maggioranza semplice dei voti espressi.

4 Le votazioni avvengono per alzata di mano.

5 In caso di parità di voti l'oggetto è ritenuto respinto.

6 Alle elezioni e designazioni si applicano per analogia i disposti degli artt. 12-14 del presente statuto.

7 Delle deliberazioni della Direzione è tenuto un verbale decisionale.

Art. 32 – Deliberazioni nella forma del consenso scritto

La Direzione può decidere anche nella forma del consenso scritto, purchè la discussione non sia richiesta da un membro.

Art. 33 – Responsabilità personale

Ogni singolo membro della Direzione risponde personalmente al partito del proprio operato.

Art. 34 – Diritti di firma

1 Il PS si impegna validamente verso terzi con la firma collettiva del presidente o di un copresidente e di un membro della Direzione.

2 La Direzione può decidere di conferire per iscritto a dei suoi membri o ad altre persone il diritto di rappresentare il PS in affari particolari.

Art. 35 – Compiti

I compiti della Direzione sono

a. la presentazione del rapporto d'attività quadriennale e di documenti di indirizzo politico al Congresso ordinario;

b. la presentazione agli organi competenti delle proposte di revisione del programma del partito e delle altre posizioni programmatiche;

c. la presentazione del rapporto di attività annuale al Comitato Cantonale;

- d. l'adozione del piano finanziario quadriennale, dei preventivi annuali e delle decisioni necessarie allo svolgimento dell'attività del PS nonché la nomina del responsabile delle finanze;
- e. la formulazione al Comitato Cantonale delle proposte di candidature per le elezioni cantonali e federali e dei preavvisi su tutti gli altri oggetti trattati da questa istanza;
- f. la nomina dei membri e il coordinamento dell'attività delle commissioni permanenti istituite dal Comitato Cantonale;
- g. la costituzione e la nomina dei membri di commissioni speciali;
- h. il riconoscimento delle Sezioni;
- i. la vigilanza delle Sezioni e dei comitati regionali;
- j. la designazione dei rappresentanti politici del PS nei Comuni dove non è presente una Sezione;
- k. la promozione della formazione e dell'aggiornamento politico degli iscritti al PS e dei simpatizzanti;
- l. la garanzia dell'informazione interna ed esterna sull'attività del partito;
- m. l'organizzazione della propaganda e di ogni altra attività volta a favorire lo sviluppo del partito;
- n. il mantenimento dei contatti con i rappresentanti del partito negli organi del PSS, con movimenti e gruppi che condividono gli indirizzi generali del PS e con partiti e organizzazioni socialiste estere;
- o. l'adozione delle risposte ufficiali del PS alle procedure di consultazione cantonali e federali;
- p. la gestione del personale del PS;
- q. l'allestimento e l'approvazione dei conti di gestione annuali.

Art. 36 – Il presidente o i copresidenti del PS

- 1 Il presidente o i copresidenti del PS sono le principali persone di riferimento verso la popolazione e sono i principali responsabili della comunicazione del partito.
- 2 Il presidente o un copresidente del PS dirige le sedute della Direzione.
- 3 Il presidente o un copresidente presenzia al Congresso e alle sedute del Comitato Cantonale.
- 4 In caso di impedimento, egli si fa sostituire da un copresidente o un vicepresidente.
- 5 Il presidente o i copresidenti restano in carica per un periodo massimo di otto anni.

E. L'Ufficio presidenziale

Art. 37 – Composizione e compiti

1 Il presidente o i copresidenti del PS, i vicepresidenti, i Consiglieri di Stato, il Capogruppo e gli eletti alle Camere federali costituiscono l'Ufficio presidenziale del PS.

2 Esso si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri ogni volta ciò si renda necessario, in particolare per la trattazione degli affari correnti e di quegli oggetti che necessitano una rapida risposta.

3 Appena possibile esso riferisce alla Direzione sulle decisioni prese.

F. La Commissione di revisione

Art. 38 – Principi

1 La Commissione di revisione presenta un rapporto scritto sui conti finanziari del partito ogni anno al Comitato Cantonale previa comunicazione alla Direzione e ogni quattro anni al Congresso previa comunicazione al Comitato Cantonale.

2 Il rapporto contiene osservazioni relative alla tenuta dei conti, alla correttezza dei risultati e all'adeguatezza dell'organizzazione.

G. Il Gruppo parlamentare

Art. 39 – Costituzione e partecipazione

1 I candidati sulle liste del PS eletti in Gran Consiglio devono costituirsi in Gruppo ed eleggere un capogruppo, un sostituto e un segretario.

2 Il Gruppo può aprirsi alla collaborazione con deputati eletti su altre liste progressiste.

3 I Consiglieri di Stato e la Direzione partecipano alle riunioni del Gruppo parlamentare con solo diritto di voto consultivo.

4 Ogni membro del Gruppo parlamentare dichiara i suoi redditi e le indennità annue relative

a) alla sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato,

b) alle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse,

c) alla sua partecipazione ad altri organi istituzionali.

Questi dati, che corrispondono ai relativi importi netti indicati nell'ultima dichiarazione fiscale, sono comunicati alla segreteria del PS entro il 1. giugno del primo e del terzo anno della legislatura. La segreteria del PS provvede alla loro pubblicazione sul sito web del PS.

Art. 40 – Indirizzo politico e decisioni

1 Il Gruppo parlamentare si occupa dell'attività politica nelle istituzioni nel quadro degli indirizzi programmatici del partito.

2 Esso è tenuto ad informare regolarmente gli altri organi delle sue attività ed a sottoporre a questi ultimi quei problemi che implicano scelte politiche di carattere generale.

H. Assemblee e comitati regionali

Art. 41 – Assemblee regionali

1 Ogni regione riconosciuta dal Comitato Cantonale si dota di un'Assemblea regionale.

2 L'Assemblea regionale si riunisce almeno due volte l'anno. Essa si riunisce dopo ogni Congresso ordinario su convocazione del presidente regionale uscente per il rinnovo delle cariche statutarie.

3 All'Assemblea regionale partecipano tutti gli iscritti domiciliati nel suo territorio. Possono partecipare anche i non iscritti al PS, i quali hanno diritto di parola e diritto di voto consultivo. Ogni Sezione ha l'obbligo di farsi rappresentare da almeno un portavoce.

4 I compiti dell'Assemblea regionale sono

- a. la nomina ogni due anni del Comitato regionale e del presidente regionale;
- b. l'approvazione del programma, delle iniziative e delle relazioni politiche del Comitato regionale;
- c. l'approvazione dei rapporti e dei conti di gestione della regione, che sono integrati nei conti del PS;
- d. le decisioni di carattere politico e organizzativo che non sono di competenza degli organi cantonali.

Art. 42 – Comitanti regionali

1 Il Comitato regionale è l'organo esecutivo della regione.

2 Il suo compito è di organizzare l'attività politica del PS nella regione e di mantenere regolari contatti con gli organi cantonali e le Sezioni. Il presidente regionale può essere chiamato a riferire periodicamente dell'attività regionale alla Direzione.

3 Il Comitato regionale nomina, se necessario, un responsabile delle finanze regionale.

Art. 43 – Rispetto degli organi cantonali

Le assemblee e i comitati regionali sottostanno alle decisioni degli organi cantonali prese nel quadro delle loro specifiche competenze.

I. Le sezioni

Art. 44 – Principi

- 1 Le Sezioni si compongono di donne e uomini iscritti al PS. Possono far partecipare alle loro riunioni persone indipendenti di sinistra, senza diritto di voto.
- 2 Le Sezioni devono organizzarsi e agire al fine dell'affermazione delle idee, dell'attuazione del programma e dello sviluppo politico della Sezione stessa e del PS.
- 3 Le Sezioni si impegnano a presentare alle elezioni locali liste che contengono il nome PS.

Art. 45 – Costituzione e statuto sezionale

- 1 Per costituire una Sezione occorrono almeno tre iscritti.
- 2 Le Sezioni si costituiscono di regola a livello comunale o, se opportuno, a livello intercomunale.
- 3 La valida costituzione di una Sezione avviene mediante l'approvazione dello statuto sezionale da parte di un'assemblea costituente e il riconoscimento da parte della Direzione.
- 4 Lo statuto sezionale deve rispettare le disposizioni degli statuti del PS e del PSS.
- 5 Dietro richiesta di due o più Sezioni, la Direzione ratifica la loro fusione e la creazione di una Sezione intercomunale o regionale.

Art. 46 – Organi sezionali

- 1 Gli organi della Sezione sono
 - a. l'assemblea sezionale;
 - b. il Comitato sezionale;
 - c. la Commissione di Revisione sezionale.
- 2 Le competenze degli organi sono definite dallo statuto sezionale. In ogni caso ogni Sezione ha il diritto di presentare proposte all'indirizzo del Comitato Cantonale o del Congresso.
- 3 Ogni Sezione nomina un presidente, un vicepresidente e un segretario.
- 4 La Sezione trasmette annualmente un rapporto alla Direzione sull'attività politica svolta, sull'organizzazione e sul finanziamento.

Art. 47 – Scioglimento e esclusione

- 1 Una Sezione non può sciogliersi o ritirarsi dal PS fin quando vi si oppongono almeno tre dei suoi membri. La Direzione deve essere preventivamente informata.
- 2 Lo scioglimento o l'esclusione di una Sezione compete al Congresso. In attesa della decisione congressuale, il Comitato Cantonale e, in caso d'urgenza, la Direzione prendono le misure provvisorie necessarie.

3 Contro la decisione congressuale di esclusione, la Sezione esclusa ha diritto di ricorso conformemente allo statuto del PSS.

4 In caso di scioglimento o esclusione, il patrimonio, l'archivio e il restante materiale della Sezione sciolta deve essere consegnato alla Direzione che, a sua volta, lo consegnerà alla nuova Sezione costituitasi in sostituzione di quella sciolta o esclusa.

III. NORME DIVERSE

A. Iscritti

Art. 48 – Registro degli iscritti

1 Sono considerate iscritte al PS e al PSS tutte le persone fisiche la cui domanda d'iscrizione viene accolta dalle istanze designate dagli statuti sezionali e dal presente statuto.

2 Le iscrizioni sono annotate su un apposito registro. I dati in esso contenuti sono protetti.

3 Il personale abilitato ad aggiornare il registro e i membri degli organi dirigenti sono tenuti al riserbo sul suo contenuto.

Art. 49 – Ammissione di nuovi iscritti

1 I membri sono ammessi sulla base di una domanda d'adesione scritta o elettronica (via Internet). Il Comitato sezionale ha la possibilità di soprassedere all'adesione immediata e di riportarla alla prossima riunione dell'Assemblea sezionale, che deciderà sull'adesione definitiva.

2 Le Sezioni non possono ammettere persone residenti al di fuori del loro territorio di competenza, salvo casi eccezionali debitamente motivati, come pure persone iscritte ad altri partiti nazionali o cantonali.

3 Se il richiedente risiede in un Comune dove non esiste Sezione, la domanda è presentata alla Direzione del PS che prende una decisione al proposito.

Art. 50 – Dimissioni

1 Le dimissioni dal partito sono presentate per iscritto alla Sezione del luogo di residenza o, in assenza di Sezione, alla Direzione del PS.

2 Esse devono essere presentate con un preavviso di almeno 3 mesi per la fine dell'anno civile.

Art. 51 – Sanzioni

1 Un iscritto che si è reso colpevole di reati penali o agisce contro gli obiettivi e gli interessi del partito può essere ammonito, sospeso dalle cariche interne, destituito da tali cariche oppure escluso dal partito.

2 Le sanzioni sono pronunciate dall'assemblea sezionale o, qualora siano toccati gli interessi del partito cantonale, dalla Direzione del PS.

3 La persona toccata dal provvedimento ha diritto di essere sentita prima della decisione.

4 La decisione deve essergli comunicata in forma scritta e deve essere debitamente motivata.

5 Contro la decisione è dato ricorso entro 30 giorni al Comitato Cantonale, il quale decide in via definitiva.

6 In caso di esclusione dal partito, la persona esclusa non può essere reintegrata che dopo audizione da parte delle istanze che hanno pronunciato l'esclusione.

7 Sono riservate le disposizioni speciali in materia previste dagli statuti e dai regolamenti del PSS.

B. Finanze

Art. 52 – Fonti di finanziamento

1 Il finanziamento del PS avviene

- a. con i supplementi alle quote annue di adesione al PSS;
- b. con il finanziamento individuale;
- c. con le donazioni, le sottoscrizioni, i proventi delle manifestazioni, ecc.;
- d. con i contributi regolari dei rappresentanti nei consessi istituzionali cantonali e federali.

2 L'importo dei supplementi alle quote di adesione al PSS, i criteri per il finanziamento individuale e gli altri contributi sono determinati dal Comitato Cantonale.

3 L'incasso delle quote di adesione al PSS e dei supplementi cantonali è di principio curato dalle Sezioni, le quali possono decidere di cederne la gestione al PS.

4 In caso di cattiva gestione delle quote di adesione la Direzione può decidere di togliere ad una Sezione tale competenza.

Art. 53 – Tenuta dei conti e trasparenza

1 Il partito tiene una regolare contabilità dei costi e dei ricavi annui (conto economico) e un bilancio di attivi e passivi a fine anno (bilancio patrimoniale). Essi comprendono l'attività delle regioni e non includono i conti sezionali.

2 Il partito pubblica annualmente il conto economico e il bilancio patrimoniale verificati dalla Commissione di revisione e approvati dal Comitato Cantonale.

3 In occasione delle campagne elettorali cantonali e federali, esso pubblica la contabilità esatta dei ricavi ottenuti e delle spese effettuate.

Art. 54 – Responsabilità della gestione finanziaria

1 La gestione finanziaria del partito e l'organizzazione del finanziamento individuale spettano al responsabile delle finanze che viene designato dalla Direzione.

2 Egli può avvalersi della collaborazione di responsabili regionali anch'essi nominati dalla Direzione.

Art. 55 – Responsabilità degli iscritti

Gli iscritti al PS sono esenti da qualsiasi responsabilità personale per gli impegni assunti dal PS.

C. Altre organizzazioni**Art. 56 – Movimenti e associazioni**

1 Movimenti e associazioni possono chiedere di partecipare alle attività del partito quali osservatori.

2 La decisione spetta al Comitato Cantonale che stabilisce pure, per ogni richiesta, le modalità di questa partecipazione.

3 Il partito si impegna a consultare gli osservatori prima di definire la propria linea politica nel rispettivo settore d'intervento.

IV. NORME FINALI**Art. 57 – Altre disposizioni applicabili**

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme dello statuto del PSS e la legge.

Art. 58 – Modificazioni dello statuto

1 Il presente statuto può essere modificato solo dal Congresso.

2 Le modifiche entrano immediatamente in vigore e sono sottoposte per approvazione al PSS.

3 Sono riservate l'autonomia e le competenze del PS.